



BANDO DI CONCORSO CONVITTI

Ospitalità residenziale e diurna

Per l'assegnazione di contributi per l'iscrizione presso i
Convitti nazionali ed Educandati statali di cui agli artt.
203 e 204 del decreto legislativo 297 del 16 aprile
1994

In favore dei figli o orfani ed equiparati:

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *degli iscritti alla Gestione Magistrale e dei pensionati*
- *degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici e dei pensionati*

Anno scolastico 2026 – 2027

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >>Welfare, Assistenza e Mutualità >>Bandi

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto

Indice

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online–
modifica dati per riesame telematico
- Art. 7 Indicazioni per il mantenimento del beneficio per i vincitori del presente bando
- Art. 8 Graduatorie ammessi con riserva –Pubblicazione
- Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle
graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 10 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 13 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di
ritiro anticipato
- Art. 14 Accertamenti e sanzioni
- Art. 15 Ricorsi
- Art. 16 Responsabile del procedimento
- Art. 17 Note informative

Premessa

L'INPS, nell'ambito delle prestazioni sociali rivolte ai dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari, previste dall'articolo 1, lettera c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, indice il presente Bando per sostenere la frequenza scolastica degli studenti presso Convitti Nazionali ed Educandati statali. Il Bando riguarda due tipologie di contributo: convitto, per l'ospitalità residenziale, e semiconvitto, per l'ospitalità diurna.

I contributi sono assegnati mediante graduatorie distinte, individuate in base alla tipologia di frequenza della struttura convittuale, come di seguito indicato:

- ospitalità residenziale, con vitto e alloggio (prestazione convitto);
- ospitalità diurna, con il solo vitto e senza alloggio (prestazione semiconvitto).

Possono beneficiare del contributo i figli, gli orfani e i soggetti equiparati dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Magistrale o alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo fino al completamento del ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando:

- per la scuola primaria, dalla prima classe fino alla quinta elementare;
- per la scuola secondaria di primo grado, fino alla classe terza;
- per la scuola secondaria di secondo grado, fino al quinto anno.

Il beneficio potrà essere mantenuto all'interno dello stesso ciclo scolastico, a condizione che ogni anno sia presentata una nuova domanda di partecipazione al Bando Convitti Nazionali relativo all'anno scolastico successivo e che siano acquisiti in procedura, per ciascun anno, i documenti che confermano il permanere dei requisiti.

I beneficiari del presente Bando che presenteranno una nuova domanda per l'anno scolastico 2027/2028 e conserveranno i requisiti previsti saranno inseriti nella relativa graduatoria come ammessi con riserva, con priorità assoluta rispetto ai nuovi ammessi con riserva del successivo bando.

Se lo studente passa a un ciclo scolastico successivo, ad esempio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado o dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, dovrà presentare una nuova domanda e concorrerà senza priorità, alle stesse condizioni dei nuovi partecipanti. La scelta del Convitto Nazionale, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, è rimessa allo studente e alla famiglia.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Nel presente bando sono individuate tre figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti volontariamente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi della L. 203/2024, che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando;
 - il dipendente a tempo determinato iscritto ex lege al Fondo Credito che abbia maturato un anno anche non continuativo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, purché la stessa sia vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla conclusione dell'anno scolastico, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso;
 - l'iscritto alla Gestione Magistrale e il pensionato;
 - l'iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici e il pensionato.
3. Il **beneficiario** è lo studente per il quale viene richiesto il contributo. Può essere figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto oppure soggetto equiparato, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori per un periodo non inferiore ad un anno.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il **richiedente** è la persona che presenta la domanda di partecipazione al concorso. Può essere uno dei seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario (minorenne o maggiorenne);
 - il coniuge del titolare, in caso di dipendente titolare deceduto, con o senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando mette a disposizione contributi per studenti iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado o alla scuola secondaria di secondo grado. I contributi riguardano due forme di ospitalità:

- **"Convitti nazionali"** ospitalità residenziale: vitto e alloggio;
- **"Semiconvitti nazionali"** ospitalità diurna: vitto **senza** alloggio

per il pagamento delle rette di iscrizione in Convitti Pubblici accreditati presso il Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM) così ripartiti:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

- **n. 240** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 2709** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

Gestione Magistrale:

- **n. 19** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 162** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

Gestione Fondo Postelegrafonici:

- **n. 1** contributo per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 9** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di dopo scuola in "semiconvitto".

Il numero dei contributi messi a bando comprende anche gli studenti risultati vincitori nei bandi relativi agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 che hanno concluso regolarmente la pratica 2025 e che, nell'anno scolastico 2026/2027, risultano iscritti allo stesso ciclo di studi per il quale erano già stati ammessi. A tali studenti è riconosciuta priorità assoluta nella relativa graduatoria, secondo quanto indicato all'articolo 8.

2. Per i benefici indicati al comma precedente, l'INPS riconosce ai vincitori un contributo a copertura totale o parziale del costo della retta, per il periodo di effettiva permanenza presso il Convitto. Il contributo è riconosciuto **fino al completamento del ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando** (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado o

scuola secondaria di secondo grado). **Resta fermo l'obbligo di presentare ogni anno una nuova domanda di partecipazione al Bando relativo agli anni scolastici successivi e di acquisire in procedura, per ciascuno di essi entro i termini indicati nel bando di ammissione, la documentazione che attesti il permanere dei requisiti.**

3. La retta si intende comprensiva delle spese dei servizi offerti in formula "convitto" (vitto e alloggio) o "semiconvitto" (solo vitto) proposti dalla Struttura ospitante.
4. L'importo massimo del contributo annuale erogabile in favore di ciascun avente diritto è pari a:
 - euro 3.000,00 in formula "convitto" Struttura scolastica con vitto e alloggio;
 - euro 1.300,00 in formula "semiconvitto" Struttura scolastica con vitto senza alloggio.
5. Le domande di partecipazione al concorso concorrono a formare sei graduatorie distinte per gestione di appartenenza e tipologia di contributo (convitto oppure semiconvitto). Nel caso di errore nella presentazione della domanda di partecipazione per erronea tipologia di contributo, non è ammesso il passaggio da una graduatoria all'altra e il candidato verrà escluso dal concorso, ai sensi dell'art. 9, comma 3.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari indicati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, che nell'anno scolastico 2026/2027 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado. Per lo stesso anno scolastico, gli studenti non devono beneficiare di altre provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di valore complessivo superiore a € 6.000,00, erogate dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche o private, né essere assegnatari di posti in Convitti di proprietà dell'Istituto. In caso di fruizione del bando INPS Programma Itaca - soggiorno studio all'estero, i contributi in formula convitto e semiconvitto sono sospesi per l'intera annualità.

Articolo 4 –Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso il richiedente deve accedere al sito INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. **Al momento della presentazione della domanda**, il richiedente la prestazione può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario oppure, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, l'ISEE minorenni per genitori non coniugati tra loro e non conviventi. L'attestazione ISEE viene rilasciata dall'INPS sulla base della DSU presentata.
2. Il richiedente deve utilizzare l'attestazione ISEE 2026. Se è già disponibile un'attestazione ISEE 2026 **referita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario**, non è necessario richiederne una nuova. Il valore ISEE viene acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Se, durante l'istruttoria della domanda, il sistema non rileva una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida alla data di inoltro della domanda, il posizionamento in graduatoria e l'eventuale percentuale di contributo spettante saranno determinati secondo i criteri indicati all'art. 8 del presente bando. Il richiedente dovrà quindi verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione. Eventuali omissioni o difformità potranno essere corrette e trasmesse alla Sede territorialmente competente, su istanza del richiedente, entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (entro il **7 agosto 2026**).

Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it inserendo nel motore di ricerca la parola **"ISEE"** e "selezionando tra i risultati l'opzione **"Portale unico I'ISEE"**.

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio online – modifica dati per riesame telematico

1. La domanda deve essere presentata per la tipologia di contributo prescelta:

- Convitto Nazionale (ospitalità residenziale)
- Semiconvitto Nazionale (ospitalità diurna)

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, anche se il beneficiario è maggiorenne, come individuato dall'art. 1, comma 6. La domanda deve essere inviata esclusivamente online, a pena di irricevibilità, accedendo alla propria Area riservata del sito www.inps.it e ricercando il servizio "Portale Prestazioni welfare". Occorre quindi cliccare su "Accedi all'area tematica", poi su "Gestione domanda", "Presentazione domanda" e "Utilizza il servizio". Infine, selezionare "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "**Convitto**" o "**Semi convitto**", in base alla prestazione scelta.

In alternativa, è possibile cercare la pagina "Convitti Nazionali" oppure "Semiconvitti Nazionali" attraverso il motore di ricerca del sito, cliccare su "Utilizza il servizio", selezionare il Portale Prestazioni Welfare ed effettuare l'autenticazione.

Per ricevere le comunicazioni relative al bando, è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non risponde della mancata conoscenza delle comunicazioni disponibili nell'Area riservata o nella sezione dedicata al bando, né delle eventuali scadenze che ne derivino.

La domanda deve essere presentata per la specifica tipologia di contributo per cui si intende partecipare.

Si evidenzia che la presentazione di domanda per errata tipologia di contributo comporterà la revoca del beneficio.

2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Dopo l'invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

5. Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
6. Il richiedente dovrà accedere alla propria Area riservata entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 7 agosto 2026**) per verificare l'esito dell'istruttoria della domanda e la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura. Qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, relative al diritto del titolare, allo status di orfano, alla disabilità o all'ISEE, potrà presentare **esclusivamente riesame telematico** utilizzando la funzione **"Modifica dati per riesame"**, sia in caso di pratica respinta sia in caso di pratica in attesa di graduatoria.

L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 14 del presente bando.

7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili con gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, ecc.) e non riconducibili a problemi relativi a SPID/CIE/CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda tramite Contact Center, al numero gratuito 803164 da telefono fisso o al numero 06 164 164 da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso l'utente dovrà visualizzare la domanda in Area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione.
8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 16 luglio 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2026.**
9. Per gli studenti già vincitori delle precedenti edizioni, si distingue come segue:
 - i vincitori dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2023/2024, già rinnovati per l'anno scolastico 2025/2026 e con pratica 2025 in stato approvata documentazione finale/erogato, non dovranno presentare una nuova domanda per l'anno scolastico 2026/2027. Dovranno invece presentare una nuova **Istanza di rinnovo per l'anno scolastico 2026/2027**. In caso presentino comunque domanda e risultino vincitori, la loro posizione sarà disciplinata dal presente Bando di concorso.
 - i vincitori degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, iscritti nello stesso ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione ai rispettivi bandi (per

la scuola primaria fino alla quinta elementare, per la scuola secondaria di primo grado fino alla terza media, per la scuola secondaria di secondo grado fino al quinto anno delle superiori) e con pratica 2025 in stato approvata documentazione finale/erogato, dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione al bando 2026/2027 e concorreranno con **priorità assoluta nella stessa tipologia di graduatoria per la quale sono già risultati vincitori**;

- i vincitori degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 che, nell'anno scolastico 2026/2027, cambieranno il ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione ai rispettivi bandi, perché hanno completato la scuola primaria oppure la scuola secondaria di primo grado, potranno presentare una nuova domanda di partecipazione per l'anno scolastico 2026/2027, a condizione che permangano i requisiti indicati dall'art. 3, e concorreranno **senza priorità in graduatoria**.

Articolo 7- Indicazioni per il mantenimento del beneficio per i vincitori del presente bando

1. Ai vincitori del presente bando il beneficio potrà essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2027/2028 e per gli anni successivi, con priorità assoluta nella stessa graduatoria, se resteranno iscritti allo stesso ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando per l'anno scolastico 2026/2027 (scuola primaria fino alla quinta elementare, scuola secondaria di primo grado fino alla terza media, scuola secondaria di secondo grado fino al quinto anno delle superiori). A tal fine sarà necessario presentare una nuova domanda di partecipazione al bando 2027/2028, conservare i requisiti di ammissione di cui all'art. 3 e completare gli adempimenti previsti.
2. I vincitori del presente bando che invece il prossimo anno scolastico cambieranno il ciclo di studio, potranno ugualmente **presentare una nuova domanda di partecipazione per l'anno scolastico 2027/2028** - a condizione del persistere dei requisiti indicati dall'art. 3, attenendosi alle disposizioni contenute nei successivi bandi di concorso – e concorrere **senza priorità in graduatoria**.

Articolo 8 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **11 settembre 2026**, tenuto conto del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia (convitto e semiconvitto), della gestione di appartenenza e dei criteri di cui al comma 3, pubblica sul sito internet istituzionale

www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, sei graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:

- 1.1 graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di convitto;
 - 2.1 graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di semiconvitto;
 - 3.1 graduatoria relativa alla Gestione Magistrale riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di convitto;
 - 4.1 graduatoria relativa alla Gestione Magistrale riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di semiconvitto;
 - 5.1 graduatoria relativa alla Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di convitto;
 - 6.1 graduatoria relativa alla Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2026/2027 in regime di semiconvitto.
2. Lo studente che ha titolo per essere inserito sia nella graduatoria della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sia in quella della Gestione Magistrale sarà collocato nella corrispondente graduatoria della Gestione Magistrale. Se non risulterà in posizione utile per ottenere il beneficio in tale graduatoria, sarà verificato il diritto al beneficio nella corrispondente graduatoria della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In caso di esito negativo, lo studente sarà collocato in lista di attesa nella graduatoria della Gestione Magistrale.
 3. Le graduatorie, di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata e ordinate per valore ISEE 2026 crescente, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1.3 priorità assoluta nella relativa graduatoria rispetto a quella di provenienza ai vincitori dei precedenti bandi di concorso anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 con pratica 2025 in approvata documentazione finale/erogato;
 - 2.3 a seguire, priorità agli orfani e loro equiparati;
 - 3.3 a seguire, priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità anche in assenza di presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
 4. In assenza di una DSU valida alla data di invio della domanda, i partecipanti saranno collocati in coda alla graduatoria. In presenza di omissioni o difformità non sanate

- entro 7 giorni dalla scadenza del bando, i partecipanti con disabilità saranno collocati in coda ai candidati con disabilità che hanno presentato la DSU prima della domanda.
5. In ipotesi di *ex aequo* verrà data precedenza al candidato di età anagrafica maggiore.
 6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata.
 7. Nella sezione "Comunicazioni esito graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché i relativi termini e il percorso da seguire per l'accesso in procedura.
 8. Il richiedente la prestazione, qualora il beneficiario risultasse vincitore, accedendo nella sezione "Gestione benefici" avrà la possibilità di allegare la documentazione e procedere agli adempimenti di cui all'art. 9. Qualora il beneficiario risultasse perdente tale possibilità non sarà attiva.

Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **15 ottobre 2026**, il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 8, dovrà accedere alla procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - 1.1 inserire, attraverso digitazione negli appositi campi, la denominazione della Struttura convittuale ed i relativi dati (codice fiscale/partita IVA, indirizzo mail e telefono) e l'importo della retta annuale;
 - 2.1 dichiarare l'iscrizione al "convitto" o al "semiconvitto", dichiarare di non fruire di provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di valore complessivo superiore a € 6.000,00 erogate dallo Stato o da altri enti e istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2026/2027, e dichiarare di non essere assegnatario di un posto in Convitti di proprietà dell'Istituto;
 - 3.1 caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "contratto", copia del contratto che attesti l'iscrizione al convitto o al semiconvitto del beneficiario ovvero il documento sottoscritto con la Struttura convittuale che attesti l'ammissione in convitto o in semiconvitto.

Il contratto o il documento sottoscritto con la Struttura convittuale dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

 - nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della prestazione;
 - anno scolastico, scuola e classe per cui si chiede l'iscrizione;
 - denominazione, indirizzo, località, recapiti telefonici ed e-mail della Struttura convittuale;

- importo della retta annuale di iscrizione;
 - descrizione dei servizi offerti dal Convitto;
- 4.1 rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
 - 5.1 caricare in procedura, sotto la classificazione "fattura", copia della fattura o di un documento equipollente con l'indicazione del beneficiario, per un importo pari al 50% del costo della retta annuale. Se il Convitto non è tenuto per legge a emettere fattura, dovrà essere caricato un documento equipollente rilasciato dalla Struttura convittuale, che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario, il relativo costo e l'importo già pagato;
 - 6.1 indicare in procedura il codice IBAN di un conto corrente postale o bancario italiano, oppure di una carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L'IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione, sul quale l'Istituto effettuerà il versamento del contributo. **Il contributo non potrà essere erogato su IBAN intestati a persone diverse dal richiedente/titolare, ad esempio coniuge o beneficiario. Non sono validi IBAN riferiti a libretti postali.**
2. Completate le operazioni indicate al comma precedente, **è necessario utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", affinché la pratica passi allo stato di verifica documentazione.**
 3. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti entro i termini previsti**, il beneficiario ammesso con riserva sarà considerato **rinunciatario** ed **escluso definitivamente dal concorso**. Se viene allegata documentazione relativa a una tipologia di contributo diversa da quella vinta, la documentazione non sarà considerata idonea e il beneficiario ammesso con riserva sarà escluso dal concorso.
 4. I contributi per "Convitto" e quelli per "Semiconvitto" non sono tra loro compatibili. Pertanto, l'Istituto istruirà solo la domanda che per prima sarà oggetto di allegazione della documentazione richiesta; per l'altra si procederà all'inserimento di una rinuncia d'ufficio.

Articolo 10 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **29 ottobre 2026**. La comunicazione di ammissione a seguito di scorrimento sarà disponibile nella sezione "Comunicazioni esito graduatoria" dell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2 entro il giorno **16 novembre 2026**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 9, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, l'Istituto procederà a pubblicare gli elenchi degli assegnatari definitivi sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 11 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il contributo spettante al beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale di iscrizione. La percentuale è stabilita in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nella tabella seguente:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Contributo INPS	Limite massimo retta	
		Convitto residenziale	Semiconvitto diurno
fino ad € 8.000,00	95%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 8.000,01 ad € 12.000,00	92%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 12.000,01 ad € 16.000,00	88%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 16.000,01 ad € 20.000,00	84%	€ 3.000,00	€ 1.300,00

da € 20.000,01 ad € 24.000,00	79%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 24.000,01 ad € 28.000,00	75%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 28.000,01 ad € 32.000,00	70%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 32.000,01 ad € 36.000,00	65%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 36.000,01 ad € 44.000,00	60%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 44.000,01 ad € 56.000,00	55%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
oltre € 56.000,00	50%	€ 3.000,00	€ 1.300,00

- Il valore del contributo sarà calcolato, secondo le percentuali indicate nella tabella, sul costo della retta annuale riportato nell'accordo o contratto di cui all'art. 9, comma 1, punto 3.1. Se il costo della retta è superiore all'importo massimo erogabile, il contributo sarà calcolato sull'importo massimo erogabile. Le eventuali somme ulteriori dovute alla Struttura ospitante restano a carico dello studente.
- La Gestione Magistrale e la Gestione Fondo Postelegrafonici sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo per intero, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 4.
- I vincitori con disabilità grave o gravissima, di cui all'art. 8, comma 3, punto 3.3, riceveranno una maggiorazione del contributo pari a un ulteriore 20%, calcolata secondo i precedenti commi 1, 2 e 3. La maggiorazione è riconosciuta a supporto delle spese di assistenza dedicata durante la permanenza presso il Convitto, se tali spese sono previste nell'accordo o contratto di cui all'art. 9, comma 1, punto 3.1 e documentate nella fattura o nel documento equipollente.
- Per i vincitori, entro il **30 novembre 2026**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo necessario alla liquidazione di un acconto pari al 50% dell'importo del contributo, determinato secondo i commi precedenti. Per i beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 10, il provvedimento sarà adottato entro il **31 gennaio 2027**. L'importo riconosciuto sarà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

6. Entro il **10 giugno 2027**, il richiedente dovrà effettuare i seguenti adempimenti in procedura:
 - selezionare la dichiarazione di fruizione del beneficio;
 - selezionare la dichiarazione di aver frequentato il convitto/semiconvitto;
 - utilizzando la classificazione denominata "dichiarazione di frequenza", allegare la dichiarazione rilasciata dal Convitto attestante la frequenza del beneficiario per l'anno scolastico 2026/2027, datata e firmata dal legale rappresentante;
 - utilizzando la classificazione denominata "fattura saldo", allegare la copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo.
7. Se la documentazione corretta viene allegata e inviata entro i termini indicati al comma 6, l'INPS adotterà il provvedimento amministrativo necessario alla liquidazione del restante 50% entro il **31 luglio 2027**. L'importo riconosciuto sarà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica. Altre modalità di invio non saranno ammesse.

Articolo 13 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 11, comma 6, entro il termine del **10 giugno 2027**, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto e il beneficio verrà revocato.
2. In caso di mancato, parziale o errato completamento degli adempimenti richiesti dopo un esito negativo della verifica, entro i termini che saranno indicati, si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 3, e dal precedente comma.
3. In caso di ritiro motivato esclusivamente da gravi motivi di salute, opportunamente documentati, non si procederà al recupero dell'acconto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente mediante fattura o documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
4. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma:
 - 1.4 in caso di ritiro dal Convitto o dal Semiconvitto entro il **2 febbraio 2027**, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si procederà al pagamento del saldo;

- 2.4 in caso di ritiro dal **3 febbraio 2027**, non si procederà al recupero dell'acconto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente mediante fattura o documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
5. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme di cui al presente articolo, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i successivi tre anni.

Articolo 14 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto effettuerà controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero, i dichiaranti saranno soggetti alle sanzioni penali previste.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate individua eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati nella DSU, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, e applica le sanzioni previste.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio eventualmente assegnato e all'attivazione delle procedure di recupero di eventuali somme indebitamente percepite.

Articolo 15 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Provinciale INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 17 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria Area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (esclusi i giorni festivi).
3. **SI INVITANO GLI UTENTI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA CIRCOSTANZA che il Portale Prestazioni Welfare consente anche la presentazione di domande per il Bando Convitti/Semiconvitti di proprietà dell'Istituto, che è un diverso Bando di concorso, rivolto all'ospitalità convittuale presso le Strutture di proprietà dell'INPS. Le domande presentate erroneamente non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al presente bando.**

Roma, 16 luglio 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo

Direttore centrale